

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2829 del 05/06/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi art. 208 - Società HERA spa con sede legale in comune di Bologna ed impianto in comune di Ferrara. Rinnovo autorizzazione unica per stoccaggio fanghi provenienti dalla depurazione di acque reflue urbane, di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Ferrara n. 287 p.g. 81195/2008.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2904 del 04/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque GIUGNO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

SINADOC 11706/2018

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - **Società HERA Spa** con sede legale in comune di Bologna, v.le Berti Pichat n. 2/4 ed impianto in comune di Ferrara, via Gramicia n. 95. Rinnovo dell'autorizzazione unica per stoccaggio di fanghi provenienti dalla depurazione di acque reflue urbane, di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Ferrara n. 287, prot. Gen. 81195 del 30/09/2008.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda in data 6/04/2018, assunta al PGFE/2018/4133 di Arpae, presentata dalla **Società HERA Spa**, con sede legale in comune di Bologna, v.le Berti Pichat n. 2/4 ed impianto in comune Ferrara, via Gramicia n. 95., CF 04245520376, nella persona del Responsabile fognatura e depurazione Emilia, Giannicola Scarcella, per il rinnovo dell'atto di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Ferrara n. 287, prot. Gen. 81195 del 30/09/2008, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Ferrara n. 287, prot. Gen. 81195 del 30/09/2008;
- Atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 53995 del 2.07.2012, di modifica dell'atto di cui sopra;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il giorno 22 maggio 2018, trasmesso alla ditta e agli Enti interessati via pec con nota PGFE/2018/6216 del 24/05/2018;

Dato atto che l'istanza riguarda il rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra, per le operazioni D15 e/o R13 del Codice CER 190805 - fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue urbane - derivanti dai seguenti impianti di depurazione:

- Ferrara via Gramicia Linea 1 e Linea 2

- Cento via Pedagna

- Bondeno via Paganini

- San Carlo via delle Donne

- Portomaggiore via Mazzini

- Argenta via Argine Marino

- Masi Torello via San Leo

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza

za 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Dato atto che la ditta, con nota inviata via PEC e assunta al PGFE/2018/6176 del 23/05/2018, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo 01121547096585 del 27/11/2013 unitamente al presente atto;

A U T O R I Z Z A

la società HERA Spa, con sede legale in comune di Bologna, v.le Berti Pichat n. 2/4, ed impianto in comune di Ferrara, via Gramiccia n. 95, CF 04245520376, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, all'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti derivanti da impianti di depurazione delle acque reflue, per operazione D15 e R13.

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, e alle seguenti prescrizioni:

- 1) il deposito deve avvenire nell'area indicata in planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce “allegato A”;
- 2) I rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 sono costituiti dal **CER 190805 – fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue**

- 3) il quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio dei rifiuti non potrà superare il volume delle vasche di stoccaggio (pari a 6.800 mc), per un quantitativo complessivo di 6.500 tonn. Istantanee;
- 4) la quantità annuale dei fanghi sottoposti ad operazioni di D15 e R13 non dovrà superare le 6.500 tonn/anno;
- 5) la durata dello stoccaggio dei fanghi industriali sottoposti alle operazioni di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 non dovrà superare 1anno;
- 6) lo stoccaggio dei fanghi sottoposti all'operazione R13 dovrà essere avvenire in vasche separate da quelle destinate all'operazione D15;
- 7) il deposito preliminare D15 dei fanghi industriali provenienti dalla Linea 2 del depuratore di via Gramicia dovrà avvenire nella vasca 2 lotto n. 6, di cui alla planimetria allegata al presente sotto la voce "Allegato A", per un quantitativo pari a 500 tonn;
- 8) lo stoccaggio dei fanghi utilizzati a fini agronomici dovrà avvenire in vasche separate rispetto a quelle destinate alle operazioni D15 o R13 per altri usi; dovrà essere data comunicazione ad Arpae -SAC di Ferrara delle vasche utilizzate ai fini della caratterizzazione preventiva dei fanghi, prevista dalla DGR 2773/2004 e smi;
- 9) ai fini dell'uso agronomico dei fanghi la ditta dovrà essere autorizzata ai sensi della D.Lgs. 99/92 e con le modalità previste dal DPR 59/2013, da parte dell'autorità territorialmente competente, nel cui territorio vengano utilizzati i terreni;
- 10) nell'eventualità che i fanghi siano destinati ad uso agronomico, la ditta dovrà rispettare le normative di settore riguardanti la tracciabilità e la caratterizzazione degli stessi;
- 11) dovrà essere prevista una procedura che consenta la tracciabilità dei lotti di fanghi correlata quantomeno dai seguenti dati:

- impianti di provenienza dei fanghi;
- data di produzione dei fanghi, se prodotti dall'impianto di via Gramicia;
- estremi dei formulari d'identificazione rifiuti per i fanghi provenienti da impianti esterni;
- rapporti di prova delle analisi eseguite sui diversi lotti, sulla base dei quali verrà stabilita la destinazione degli stessi (recupero o smaltimenti);
- il quantitativo dei fanghi in stoccaggio istantaneo non potrà superare il volume delle vasche di stoccaggio.

12) L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto; in particolare il deposito non dovrà dare luogo ad emissioni gassose o ad effluenti dannosi per l'uomo e per l'ambiente;

13) l'eventuale eluato prodotto dai rifiuti di cui al punto 2) e le acque meteoriche di dilavamento, raccolte dalla canaletta grigliata realizzata lungo il lato aperto delle vasche, dovrà essere convogliato direttamente a monte dell'impianto di depurazione dove verrà depurato;

14) L'area all'interno della quale vengono stoccati i rifiuti di cui al punto 2) dovrà essere recintata, la recinzione dovrà essere mantenuta integra, l'accesso controllato e consentito solo al personale addetto al servizio;

15) devono essere mantenuti efficienti e idonei sistemi antincendio;

16) per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 183, lett. bb) del D.Lgs 152/06 e smi;

17) la Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

18) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società, ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni

L'autorizzazione all'esercizio avrà validità fino al 15.06.2028

Per l'esercizio dell'attività la società dovrà presentare apposite **garanzie finanziarie** secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003, per un importo totale di **euro 910.000,00 (novecentodiecimila/00)**, così calcolato:

euro 140 x 6.000 tonn (capacità di stoccaggio istantaneo dei fanghi) + euro 140 x 500 tonn (capacità di deposito preliminare dei fanghi industriali di cui alla Linea 2 del depuratore di via Gramicia).

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato in bollo alla Società, e viene altresì trasmesso al Comune di Ferrara, all'AUSL di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.